

REGOLAMENTO (CE) N. 440/96 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 1996

**recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per
taluni miscugli di radichette di malto e residui della vagliatura dell'orzo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che la Comunità si è impegnata, nel quadro degli accordi dell'Uruguay Round ⁽³⁾, ad aprire contingenti tariffari annui per alcuni miscugli di radichette di malto e residui della vagliatura dell'orzo; che le importazioni all'interno di tali contingenti beneficiano di un'esenzione dai dazi doganali;

considerando che è necessario aprire tali contingenti con efficacia a partire dal 1° gennaio 1996 a definirne le relative modalità di gestione; che occorre in particolare garan-

tire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione ininterrotta dell'esenzione dalla riscossione dei dazi a tutte le importazioni di tali prodotti in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di tali contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingenziali i quantitativi necessari che corrispondono alle importazioni effettive; che tuttavia, questa modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume contingenziale ed informarne gli Stati membri;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi applicabili all'importazione dei prodotti designati qui di seguito sono sospesi nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte:

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Volume del contingente
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09.2903	ex 2309 90 31	10	Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 %	100 000 t
	ex 2309 90 41	40	Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 23 %	

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric	Designazione delle merci (1)	Volume del contingente
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09.2905	ex 2309 90 31	10	Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 %	20 000 t
	ex 2309 90 31	15		
	ex 2309 90 41	40	Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 28 %	
	ex 2309 90 41	50		

(1) La designazione delle merci è quella figurante nella nomenclatura combinata (GU n. L 319 del 31. 12. 1995). Per le merci che hanno un codice Taric, la descrizione della nomenclatura combinata è completata dalla descrizione delle merci figurante nella colonna 4.

Articolo 2

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato all'articolo 1 e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingente corrispondente, di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali degli Stati membri interessati, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto volume lo permetta.

Se non utilizza i quantitativi prelevati, lo Stato membro li riversa non appena possibile nel volume contingente corrispondente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingente. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Articolo 3

Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti di cui all'articolo 1 l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo consente il saldo del volume contingente.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni degli articoli da 1 a 3.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.